



Comune di Matera

N. Protocollo : \_\_\_\_\_

N. Ordinanza : OrdDec00136/2020

### Ordinanza Sindacale

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - (art. 50 c. 4 e 5, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii) - contenente disposizioni urgenti per emergenza Covid-19 in materia di Polizia Mortuaria.**

### IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'11 marzo 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la quale ha disposto che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia, superando la dichiarazione del 30 gennaio 2020 quando l'epidemia da COVID-19 fu definita un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (*pubblicato su G.U. Serie Generale n. 26 dell'01-02-2020*);

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3 (*Gazzetta Ufficiale - Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020*);

**VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

**VISTA** la Legge 5 marzo 2020, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (*Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020*) ;

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi tutti aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi di recente evolutisi con carattere pandemico non solo sul territorio nazionale ma, in particolare, anche all'interno del territorio Regionale e nella città di Matera;

**DATO ATTO CHE** nei D.P.C.M. dell'8, 9 e 11 marzo 2020, gli spostamenti delle persone in ingresso, in uscita dalle città o anche all'interno del territorio sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

**CONSIDERATO CHE** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**VISTA** l'ultima ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Basilicata n. 3 del 8 marzo 2020, "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che introduce misure ancora più restrittive circa la possibilità di circolare nel territorio comunale;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 ed, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: *"nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore"*;

**VISTA** la nota del Servizio Sanitario Regionale Basilicata - Azienda Unità Sanitaria Locale di Matera, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica, avente per oggetto *"Procedura Operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti per infezione da SARS-CoV-2"*, in data 30 marzo 2020 acquisita al protocollo al n. 0024960/2020, nella quale si esplicitano fra l'altro, oltre alle misure da svolgersi sulle salme infette e agli adempimenti di carattere generale, anche indicazioni sulle attività amministrative di prevenzione che, in analogia interpretativa al contenuto del suddetto testo normativo, nei casi di pazienti deceduti in Domicilio/RSA/Casa di Riposo/Struttura di Degenza Territoriale, affetti da infezione da Covid-19, al fine di ridurre il rischio da contagio da SARS-CoV-2 e con esso il rischio di diffusione della Covid-19, nella gestione delle salme di soggetti deceduti infetti, si dispone espressamente che si dovrà procedere con le seguenti misure minime di prevenzione:

- Per le salme di soggetti deceduti, per i quali sia stata accertata positività laboristica per l'agente virale SARS-CoV-2, in atto al momento del decesso o per i quali, sulla base del sospetto anamnestico, la predetta positività laboristica verrà indagata in epoca post mortem, occorrerà formulare una richiesta ad opera dei Direttori Sanitari Aziendali di Potenza a Matera o, di loro delegati, al Sindaco del rispettivo Comune sede di decesso, di riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri e l'autorizzazione all'effettuazione della visita necroscopica, prima delle 15 ore dal decesso, per contingenti ragioni speciali previste dall'art. 10, del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e ss. mm. e ii., ciò al fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure di prevenzione che seguono;
- Individuare specifici percorsi di traslazione delle salme positive al SARS-CoV-2 dalla sede di decesso alla struttura obiteriale/cimiteriale di riferimento, facendo particolare attenzione alla minima manipolazione dei cadaveri ed all'allontanamento dei familiari dagli stessi onde evitare/ridurre al massimo il rischio di contaminazione;
- Individuare all'interno di ciascuna struttura obiteriale/cimiteriale percorsi differenziati per la gestione delle predette salme rispetto a quelle di soggetti non risultate affette da tale infezione al momento del decesso;

**RILEVATA** l'elevata criticità della situazione igienico-sanitaria locale dovuta alla progressiva diffusione del virus COVID-19 ed al crescente numero di decessi in corso di riscontro anche sul territorio regionale;

**RITENUTO** in tale contesto, assicurare una compiuta azione di prevenzione, con l'immediata assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare con le idonee cautele che la situazione richiede, possibili condizioni di pregiudizio per la collettività;

**VERIFICATO CHE** per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID -19, si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. 02.03.2020 n. 9, in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

**TENUTO CONTO**, altresì, che a fronte delle possibili criticità dei forni crematori limitrofi alla Provincia di Matera di eseguire le operazioni di cremazione nei termini ordinari e, pertanto, della riflessa problematica di conservazione dei feretri presso i cimiteri cittadini senza superare i termini ordinari di deterioramento, si rende necessario adottare misure urgenti per la corretta e adeguata conservazione temporanea dei feretri;

**VISTA** la legge Regionale *Basilicata n. 12* del 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di Polizia Mortuaria) e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il Regolamento del Comune di Matera di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.05.1996 e ss. mm. e ii.;

**RICHIAMATI** i commi 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267

## **ORDINA**

Per le motivazioni tutte in epigrafe riportate:

1. La riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) fissando in 15 ore, il limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e ss. mm. e ii.;

2. La conferma della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali già disposta con propria Ordinanza n. 96 del 10/03/2020 al prot. n. 21716 in scadenza al 3 aprile 2020 e prorogata fino a data da definire, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il ricevimento delle salme e la loro inumazione e tumulazione;
3. Individuare quale percorso obbligatorio per le agenzie funebri da seguire nella traslazione delle salme affette da Covid-19 dall'Ospedale Civile di Matera "Madonna delle Grazie" e dalla RSA Villa Anna al Cimitero di C.da Pantano attraverso l'imbocco di Matera Sud, Strada Statale 7, uscita Santeramo - Laterza;
4. Individuare quale percorso obbligatorio per le agenzie funebri da seguire nel trasporto delle salme affette da Covid-19 dalla RSA il Braccaccio al Cimitero di C.da Pantano attraverso via Gravina, imbocco della Strada Statale 7 indicazione Bari, uscita Santeramo - Laterza;
5. Stabilire quale percorso esclusivamente dedicato alla tumulazione delle salme di soggetti deceduti, per i quali sia stata accertata positività laboristica all'agente virale SARS-CoV-2, ingresso principale del Cimitero di C.da Pantano con deposito temporaneo delle stesse, ove necessario, presso la Chiesa del Cimitero;
6. Disporre quale percorso esclusivamente dedicato alla tumulazione delle salme di soggetti deceduti per cause diverse dal Covid-19, ingresso principale del Cimitero di C.da Pantano con deposito temporaneo dei feretri, ove necessario, presso la saletta cimiteriale già riservata, sita a destra dell'ingresso medesimo;
7. Fissare quale percorso esclusivamente dedicato alla inumazione delle salme di soggetti deceduti, per i quali sia stata accertata positività laboristica all'agente virale SARS-CoV-2, ingresso laterale con cancello del Cimitero di via IV Novembre con deposito temporaneo delle stesse presso uno dei loculi liberi nel padiglione più prossimo all'ingresso;
8. Stabilire quale percorso esclusivamente dedicato alla tumulazione delle salme di soggetti deceduti per cause diverse dal Covid -19, ingresso dal portone principale del Cimitero di via IV novembre, con deposito temporaneo dei feretri ove necessario, presso la saletta cimiteriale già riservata;

#### **DISPONE**

Eccezionalmente ed in deroga al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di autorizzare, **la tumulazione temporanea** su pregressi loculi resisi vacanti (non di nuova costruzione) per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti a ciò deputati, qualora gli stessi non avessero una disponibilità immediata e, comunque, per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, dei feretri che in attesa di cremazione non trovino altre e idonee modalità di conservazione ponendo a carico dei famigliari dei defunti le spese di tumulazione e successiva estumulazione;

#### **PRESCRIVE**

- **alle imprese di onoranze funebri** incaricate dalle famiglie di defunti positivi al COVID-19 di attivarsi per espletare senza alcun indugio e nel più breve tempo possibile, alla chiusura della bara, alle esequie, alle pratiche di trasporto presso i Cimiteri cittadini, adempiendo alle disposizioni previste in caso di malattia infettiva diffusiva e alle prescrizioni contenute nella nota del Servizio Sanitario Regionale Basilicata - Azienda Unità Sanitaria Locale di Matera, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica, avente per oggetto "*Procedura Operativa per la gestione delle salme di soggetti deceduti per infezione da SARS-CoV-2*", del 30 marzo 2020 acquisita al protocollo al n. 0024960/2020, che qui si intende integralmente riprodotta, onde consentire la sepoltura dei deceduti infetti immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione delle salme;
- **ai dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali** di garantire il servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Matera nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, nelle direttive e nei decreti sopra richiamati;

#### **AVVERTE**

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà:

- alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato;
- all'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

## **DISPONE**

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza sia comunicata:- alla Prefettura di Matera, - alla Questura di Matera, - al Comando Provinciale dei Carabinieri del Comune di Matera, - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera - al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata, all'Ufficio Politiche della Prevenzione Sanità Pubblica della Regione Basilicata, all'Ufficio di Presidenza della Provincia di Matera, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Matera, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica e venga notificata alle imprese funebri operanti sul territorio comunale, alle RSA Villa Anna e Brancaccio, ai dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali;

Comune di Matera lì, 31/03/2020

IL SINDACO  
RAFFAELLO DE  
RUGGIERI

-